

# Sottoprodotti

**Alcune criticità interpretative.  
Il punto sulla giurisprudenza**


*8 febbraio 2023*

Stefano Maglia

[s.maglia@tuttoambiente.it](mailto:s.maglia@tuttoambiente.it)

# L'importanza della gerarchia delle fonti!

- ▶ Direttiva europea
- ▶ Dlvo 152
- ▶ DM 264
- ▶ Circolari esplicative
- ▶ Interpelli
- ▶ Giurisprudenza
- ▶ (altro: indicazioni regionali, linee guida, ecc)



alamy

Image ID: BP1CA0  
www.alamy.com

# Alcune criticità del DM 264 e delle circolari esplicative

- ▶ Intermediario con detenzione
- ▶ Sfalci e potature
- ▶ Autorizzazioni
- ▶ Responsabilità
- ▶ Rapporto coi SOA
- ▶ Onere della prova
- ▶ Scarti o residui
- ▶ Processo di produzione e attività di servizio
- ▶ Scheda tecnica e/o contratto?
- ▶ Dossier?
- ▶ Discipline regionali
- ▶ Iscrizione negli elenchi delle Camere di commercio <sup>3</sup>



Questa **statistica** dimostra:

- che l'iscrizione non è un requisito di legge;
- che non c'è un controllo su chi e che cosa iscrive;
- che l'iscrizione di uno scarto non lo rende un sottoprodotto;
- che è possibile gestire un sottoprodotto anche senza iscriversi;
- che questo strumento rappresenta solo un'opportunità.



**Elenco  
sottoprodotti  
Elenco dei produttori  
e degli utilizzatori  
di sottoprodotti**

# Giurisprudenza



► Cass. Pen 17453/2012:

In tema di sottoprodotto, vanno esclusi dal concetto di “**normale pratica industriale**” tutti gli interventi manipolativi del residuo diversi da quelli ordinariamente effettuati nel processo produttivo nel quale esso viene utilizzato.

Devono essere **esclusi in particolare tutte le attività comportanti trasformazioni radicali del materiale trattato che ne stravolgano l’originaria natura.**



«Guidance on the interpretation of key provisions of Directive 2008/98»

**sono consentiti quegli interventi che «nella catena del valore del sottoprodotto» risultano «necessari per poter rendere il materiale riutilizzabile». La Commissione esemplifica così: il sottoprodotto «... può essere lavato, seccato, raffinato od omogeneizzato», nonché «... dotato di caratteristiche particolari» con l'aggiunta di «... altre sostanze necessarie al riutilizzo...».**

# ONERE DELLA PROVA

**Cass. Pen. Sez. III, n. 20886 del 15 maggio 2013:**  
*“Sottoprodotto è ciò che non è mai stato rifiuto”.*

**Cass. Pen. Sez. III, n. 50499 del 19 dicembre 2023:**  
In tema di gestione rifiuti, poiché al fine di escludere la natura di rifiuti speciali dei residui di produzione è necessaria la **prova della loro riutilizzazione “certa” ed “effettiva”** nel ciclo produttivo (che può essere analogo, diverso ovvero lo stesso) e senza pregiudizio per l’ambiente, in caso di loro accumulo protrattosi per anni, deve escludersi tale riutilizzazione, configurandosi progressivamente il reato di deposito incontrollato di rifiuti e quello di discarica abusiva.



# ONERE DELLA PROVA

**Cass. Pen., Sez. III n. 38950 del 7 agosto 2017**

Chi sostiene che un determinato rifiuto è qualificabile come sottoprodotto ex art. 184-bis del D.Lgs. 152/2006, è chiamato a provare le specifiche condizioni che la stessa norma richiede. Si tratta di una **prova rigorosa**, che esclude la possibilità di ricorrere a testimoni, e che, a sua volta, richiede una **precisa documentazione** di natura tecnica, che verta sulle caratteristiche del ciclo di produzione, sul successivo reimpiego ed eventuali successivi trattamenti, sulla presenza di caratteristiche idonee a soddisfare tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e l'assenza di impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

# UTILIZZO EVENTUALE

**Cass. III Pen., n. 11065 del 30 marzo 2022**

Ai fini della qualificazione come sottoprodotto di sostanze e materiali incombe sull'interessato l'onere di fornire la prova che un determinato materiale sia destinato **con certezza ed effettività, e non come mera eventualità**, a un ulteriore utilizzo; in definitiva, venendo in rilievo una disciplina avente natura eccezionale e derogatoria rispetto a quella ordinaria, la dimostrazione della sussistenza delle condizioni previste per la sua operatività è carico dell'imputato.

# RISPETTO DI TUTTI I REQUISITI

## Cass. III Pen., n. 9056 del 6 marzo 2020

L'art. 184-bis d.lgs. n. 152 del 2006, prevede **cogenti condizioni**, il cui **concomitante rispetto** sottrae una determinata sostanza o oggetto al regime dei rifiuti rendendo invece applicabile la disciplina prevista per i sottoprodotti.

## Cass. Pen. Sez. III, n. 30206 del 5 luglio 2018

In tema di sottoprodotti, trattandosi di invocare una condizione per l'applicabilità di un **regime derogatorio** a quello ordinario dei rifiuti, incombe sull'interessato l'onere di provare che **tutti i requisiti**, richiesti dall'articolo 184- bis D.L.vo 152/2006 per attribuire alla sostanza la qualifica di sottoprodotto, **siano stati osservati**, mentre al giudice compete la verifica se il materiale probatorio fornito dalla parte abbia assolto tale onere.

# PROCESSO DI PRODUZIONE

**Cass. III Pen., n. 25316 del 7 giugno 2019**

I materiali di demolizione non possono essere ricondotti alla categoria dei sottoprodotti, perché essi **non scaturiscono da un processo di produzione**, bensì dalla demolizione dell'edificio, ovvero da un'attività antitetica alla produzione.

**Cass. III Pen., n. 41839 del 7 novembre 2008**

In tema di sottoprodotti, il processo che li origina, non deve essere necessariamente un “processo industriale”, ma può essere anche di produzione di un **servizio**. (*V. interpello MASE 17/11/23*)

# NORMALE PRATICA INDUSTRIALE

**Cass. Pen. Sez. III, n. 40109 del 6 ottobre 2015**

La normale pratica industriale ricomprende **tutti quei trattamenti o interventi** (non di trasformazione o di recupero completo) i quali **non incidono o fanno perdere al materiale la sua identità**, nonché le caratteristiche merceologiche e di qualità ambientale che esso già possiede, **ma che si rendono utili o funzionali** per il suo ulteriore e specifico utilizzo, presso il produttore o presso altri utilizzatori (come le operazioni di lavaggio, essiccazione, selezione, cernita, vagliatura, macinazione, frantumazione etc.).

**Cass. Pen. Sez. III, n. 36858 del 6 settembre 2016**

La **miscelazione di un materiale con altri ingredienti al fine di renderlo riutilizzabile** non impedisce che lo stesso possa essere ricondotto all'interno della nozione di sottoprodotto ai sensi dell'art. 184-bis del D.Lgs. 152/2006: ciò, infatti, non è da ostacolo al rispetto del requisito di cui alla lettera c) del medesimo, in base al quale la sostanza o l'oggetto deve poter essere riutilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale.

# VALORE DEL D.M. 264/16

Cass. Pen. Sez. III, n. 29893 del 3 luglio 2018

In tema di sottoprodotti, il D.M. 13 ottobre 2016, n. 264, ovvero il Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti, **non apporta modifiche alla norma**, ma esclusivamente stabilisce criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o di oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti, ex art. 184-bis, comma 2, del D.L.vo 152/2006.

**... la disciplina del sottoprodotto  
NON consente scorciatoie,  
ma sono necessarie accurate e  
complesse verifiche  
CASO PER CASO.**



# Grazie per l'attenzione

[s.maglia@tuttoambiente.it](mailto:s.maglia@tuttoambiente.it)